

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2253)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1975

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare
di un contributo statale di lire 440 miliardi per il quadriennio 1975-1978

ONOREVOLI SENATORI. — In data 10 luglio 1974, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il piano quinquennale 1974-1978 del Comitato nazionale per l'energia nucleare, assumendo a base del fabbisogno finanziario dell'Ente per la realizzazione del piano stesso la somma di lire 500 miliardi, ivi compresi gli oneri per quelle attività dei Laboratori nazionali di Frascati che rimarranno nella competenza del CNEN dopo la cessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare, in attuazione del disposto di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, delle attività, personale e macchine relativi al settore della ricerca nel campo delle alte energie.

Il CIPE, inoltre, al fine di garantire continuità e normalità all'attività del CNEN ed allo sviluppo delle sue azioni programmatiche, ha ritenuto necessaria la predisposizione di una legge di finanziamento pluriennale intesa ad assegnare parte del fabbisogno finanziario, pari a 300 miliardi di lire, per quote annuali ed a prevedere la erogazione del rimanente importo di 200 miliardi mediante quote aggiuntive da determinarsi con la legge di bilancio, previa verifica dello stato di avanzamento dei vari programmi.

Ciò premesso e tenuto altresì conto che in vista del rilancio dei programmi di produzione di energia elettronucleare il CNEN dovrà accelerare gli interventi relativi ai settori della protezione e sicurezza, ai programmi di ricerca per lo sviluppo dei reattori privati e per il ciclo del combustibile, settori che il CIPE, ha peraltro ritenuto prioritari con la delibera del luglio 1974, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1, tenuto conto che con legge n. 696 del 24 dicembre scorso è stato già concesso al CNEN il contributo relativo all'anno 1974 nella misura di 60 miliardi di lire, è assegnato all'Ente medesimo per il quadriennio 1975-1978 un contributo complessivo di 440 miliardi di lire così ripartito:

quanto a lire 240 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978;

quanto a lire 200 miliardi per quote che saranno annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dello stato di avanzamento dei programmi. Per gli anni 1975 e 1976 le quote restano fissate, rispettivamente, in lire 18.200 milioni e lire 50 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, per l'attuazione dei programmi di attività sottoposti alla deliberazione del CIPE relativi al quadriennio 1975-1978, è assegnato il contributo complessivo di lire 440 miliardi.

La spesa relativa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

quanto a lire 240 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978;

quanto a lire 200 miliardi per quote che saranno annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dello stato di avanzamento dei programmi. Per gli anni 1975 e 1976 le quote restano fissate, rispettivamente, in lire 18.200 milioni e lire 50 miliardi.

Art. 2.

All'onere di lire 78.200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1975 si provvede quanto a milioni 60.000 con riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e quanto a lire 18.200 milioni con riduzione del capitolo 9516 del medesimo stato di previsione.

All'onere di lire 110 miliardi per l'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.